



Sentenza. n. 207/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **33947** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (LE) il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Danilo Lorenzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via 47° Reggimento Fanteria, n. 4

contro:

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2024, non comparso il patrono del convenuto e il rappresentante del Ministero convenuto, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto in

FATTO

1 - Con ricorso depositato in data 6 novembre 2017, il XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, ex sottufficiale dell'Aeronautica Militare, a far data dall'11 ottobre 1982 e sino al 31 dicembre 1997, ha impugnato il decreto n. 99/2/A del 24 giugno 2015 (notificato il 16 dicembre 2015) del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva Comando che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità

“Disturbo bipolare di tipo I con disturbo d'ansia, in attuale assenza di aspetti psicotici” diagnosticatagli e, ha implicitamente respinto *“...la domanda di pensione privilegiata...”*, presentata nel maggio 2007 (invero, il riferimento al diniego del trattamento di privilegio è presente solo nell'oggetto della “nota” del 15 dicembre 2015, con cui il Ministero della Difesa ha notificato l'impugnato decreto ministeriale), allineandosi pienamente al giudizio di non dipendenza da causa di servizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) nel parere n. 21783/2014 del 2 ottobre 2014.

1.1- Va evidenziato, per meri fini di completezza espositiva, che la vicenda all'esame si è dipanata per oltre 25 anni dall'avvenuta cessazione dal servizio del ricorrente, e ha trovato la sua prima definizione in sede giudiziale nel 2011, allorquando il TAR Lecce, con sentenza n. 2204/2011, accoglieva il ricorso proposto dal XXX contro la disposta archiviazione della *“...pratica medico-legale...”* operata dall'Amministrazione competente, consentendo, pertanto, la riapertura dei termini per il riavvio del procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio, avvenuto, poi, nei fatti, con la visita medico collegiale dinanzi alla CMO di Taranto (cfr. verbale n. 178/A.M. del'11 aprile 2013), proseguito con il parere n. 21783/2014 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), reso nell'adunanza n. 834 del 2 ottobre 2014, ed esitato nell'impugnato provvedimento denegativo.

1.2- A sostegno della pretesa il ricorrente ha evidenziato che nello svolgimento del proprio servizio militare è stato ripetutamente sottoposto a un notevole *“...stress psico-fisico (...) con gravi effetti sulla salute...”*, ed in particolare ha riferito: (i) di essere stato *“...incaricato alla contabilità...”* nel periodo intercorrente tra il *“...15.5.1985 e il 28.8.1985 (...) in condizioni di estremo disagio a causa dei continui spostamenti per sopralluoghi ai cantieri, alternandosi tra Comando Regione di Bari, Direzione Lavori di Amendola e Gr.R.A.M. di Jacotenente, operando oltre il normale orario di lavoro e saltando spesso i pranzi principali.....”*; (ii) di aver svolto, dal 1988 al 1992, mansioni *“...di fatto superiori a quelle riferite al proprio grado, non per un breve periodo ma per vari anni consecutivi, con conseguente violazione di quanto previsto dalla normativa in vigore, con conseguenti risvolti sul piano della salute, dell'affaticamento e dello stress psico-fisico...”*; (iii) di essere

stato sottoposto, in tale contesto, ad un lavoro mentale “...svolto in condizioni ambientali pessime e non idonee, in un ambiente nel quale venivano svolte contemporaneamente in vari periodi, attività esecutive (dattilografia, protocollo, uso della fotocopiatrice, archivio...), e attività di concetto, con conseguente forte disagio e difficoltà di concentrazione...”, che ricoprendo “...un ruolo di massima responsabilità dovendo svolgere attività di studio delle pratiche, stilatura di lettere e telegrammi, studio delle normative e...” dovendo prendere decisioni importanti...”, lo costringevano a soffermarsi “...spesso ben oltre l’orario di lavoro e di lavorare a domicilio per adempiere al compito assegnatogli...”; (iv) di essersi trovato nella condizione di “...accettare supinamente gli ordini che gli venivano impartiti, sia di subire le ‘pressioni’ di un Capo Ufficio molto esigente...”, in un momento storico in cui vi era “...una forte gerarchia all’interno delle Caserme che poneva i dipendenti di grado inferiore in una condizione di fortissima soggezione rispetto ai graduati superiori, specie se Ufficiali, i quali impartivano ordini che dovevano essere eseguiti senza riserve alcune...”; (v) di aver dovuto fronteggiare in solitudine una “...disumana mole di lavoro...” che lo ha condotto verso una condizione di “...sempre più crescente arretrato di lavoro, che ingenerò ulteriore tensione e preoccupazione con stato continuo di ansia sempre più crescente e allarmante...”. (cfr. pagg. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del ricorso introduttivo).

In considerazione delle suesposte circostanze, il XXX, pertanto, riconduce il determinismo della patologia psichiatrica diagnosticatagli - da cui è afflitto, quantomeno, dal 1996 (come risulta dall’estratto del verbale di visita medico-legale dell’I.M.L. di Napoli del 10 dicembre 1996) e che lo ha portato, in prosieguo di tempo, verso una gravissima crisi depressiva e al compimento, anche, di due tentativi di suicidio - alle su descritte circostanze fattuali e condizioni di servizio, motivo per cui contesta le valutazioni effettuate dal CVCS con il suindicato parere che, a suo avviso, non avrebbe adeguatamente valutato l’indubbia sussistenza di un “...rapporto causale ovvero concausale efficiente e determinante...” tra il servizio prestato e l’insorgenza dell’infermità per cui è causa.

1.3- Il ricorrente, alla luce di quanto riferito e dedotto ha conclusivamente chiesto, in via istruttoria, la nomina di un CTU e nel merito: 1) l’accertamento della dipendenza da causa

di servizio della patologia *“Disturbo bipolare di tipo I con disturbo d’ansia, in attuale assenza di aspetti psicotici”*; 2) l’accertamento e la dichiarazione del diritto ad ottenere la pensione di privilegio; 3) la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.

2.- In data 24 ottobre 2019, si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari per conto del Ministero della Difesa, a cui ha fatto seguito, il successivo 14 novembre 2019, il deposito della memoria difensiva con cui è stata formulata l’istanza di rigetto del ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento, con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva nei limiti in cui si riterrà necessario ai fini del decidere.

3.- In data 30 ottobre 2019, il Ministero della Difesa ha personalmente presentato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato ed eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2 R.D. n. 295/39, come sostituito dall’art. 2 L. n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

4.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all’udienza del 26 novembre 2019 (dopo che alla precedente udienza del 26 giugno 2019 era stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo in quanto effettuata tardivamente all’Amministrazione chiamata in giudizio), questo giudice ha disposto una CTU, incaricando l’Ufficio Medico Legale (UML) presso il Ministero della Salute all’uopo formulando il seguente quesito: *“...se l’infermità sofferta dal ricorrente ‘Disturbo bipolare di tipo I con disturbo d’ansia, in attuale assenza di aspetti psicotici’, alla data della visita collegiale dell’11.04.2013, fosse dipendente da causa o concausa di servizio, con l’indicazione nell’affermativa della categoria di pensione...”*.

5.- Dopo una serie di rinvii disposti da questo giudice, anche al fine di garantire il regolare espletamento delle operazioni peritali, in data 15 marzo 2024, l’ufficiato CTU ha depositato la relazione medico-legale nella sua versione definitiva, nella quale viene dato atto che non è stata presentata alcuna osservazione alla bozza peritale trasmessa alle parti in data 8 febbraio 2024.

5.1- L’UML ha concluso nei seguenti testuali termini: *“...questo Ufficio ritiene che la patologia ‘disturbo bipolare tipo I con disturbo d’ansia, in attuale assenza di aspetti*

psicotico', che affliggeva alla data di riferimento dell'11 aprile 2013, e tutt'ora affligge, il sig. XXX, non dipenda né causalmente né concausalmente dal servizio prestato...".

6.- All'odierna udienza, non comparsi entrambi i difensori, il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo, il ricorrente XXX, avversa, in buona sostanza, il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), di cui al parere n. 21783/2014 del 2 ottobre 2014, denegativo della dipendenza da causa di servizio della diagnosticata infermità psichiatrica *"Disturbo bipolare di tipo I con disturbo d'ansia, in attuale assenza di aspetti psicotici"*, impugnando, conseguentemente, il Decreto n. 99/2/A del 24 giugno 2015 del Ministero della Difesa con cui l'Amministrazione ha negato il suddetto riconoscimento, conformandosi pienamente al giudizio medico-legale espresso dal CVCS (e, come evidenziato in parte narrativa, rigettando implicitamente l'istanza tesa ad ottenere il richiesto trattamento di privilegio).

2.- Il ricorso è infondato.

Ritiene, infatti, questo giudice che il parere espresso dall'UML chiamato a pronunciarsi sulla controversa questione, è pienamente condivisibile in quanto esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, nonché coerente con la documentazione sanitaria incartata al fascicolo processuale, dalla quale il CTU ha potuto valutare analiticamente le vicende che hanno accompagnato l'esordio e l'evolversi della sofferta infermità psichiatrica, nonché l'attuale situazione patologica, giungendo convintamente alla conclusione della totale insussistenza di un rapporto di causa ed effetto tra l'attività professionale da lui svolta e la patologia psichiatrica che lo affligge, ed evidenziando, a contrario, che i motivi che hanno consentito alla malattia del XXX *"...di mostrarsi..."* tuttavia, *"...senza dipenderne...."*, sono da ricondursi al verificarsi di vari episodi *"...comuni alla vita di molti..."*.

Siffatte considerazioni trovano conferma nella circostanza che, in effetti, già nell'immediatezza del primo episodio psicotico noto in atti (mese di maggio 1995) era

emerso che le circostanze fattuali che lo avevano scatenato erano state ricondotte alla difficoltà del XXX di gestire emotivamente in modo adeguato la sua sfera affettiva sia in ambito prettamente personale (rottura del fidanzamento, contrasti con il padre), che professionale (intensa attività lavorativa con conferimento d'incarichi gravosi); tenuto, anche, conto che ci si riferisce a un soggetto con una predisposizione genetico-familiare per disturbi psichiatrici (è documentato che il padre era stato in cura presso una struttura sanitaria pubblica in quanto affetto da "ansia").

D'altro canto, non si ha, invero, motivo di dubitare del giudizio espresso dall'ufficiato CTU in merito all'inquadramento medico-legale della patologia sofferta dal XXX ("Disturbo bipolare tipo 1"), trattandosi di malattia psichiatrica che rientra nei disturbi dell'umore, di ancora ignota etiologia, ma accostabile ad una predisposizione genetico/ereditaria con insorgenza nel "paziente tipico" (come va considerato, nel caso di specie, il ricorrente) in età giovanile (35 anni), che vive e percepisce gli eventi da lui vissuti in modo stressante e frustrante, con conseguente verificarsi di un fenomeno di "slatentizzazione" della patologia con un esordio acuto seguito da continue ricadute, indipendentemente dalla persistenza nel tempo dei "*triggers*" che ne hanno causato l'emersione all'esterno.

Risulta, infatti, particolarmente convincente, su tale punto specifico, l'osservazione conclusivamente fatta dall'UML sulla circostanza secondo cui il ricorrente - pur essendosi congedato volontariamente nel 1997 (in quanto mai dichiarato inidoneo al servizio militare, neanche in occasione della successiva visita collegiale della CMO di Taranto effettuata in data 11 aprile 2013) ed aver, quindi, abbandonato il contesto militare a cui imputa l'insorgenza, l'aggravarsi e il perpetrarsi della sua infermità da quasi 30 anni - ancora nel luglio 2023 (data della visita presso il CTU) continuava a soffrire dei disturbi tipici della diagnosticata patologia, a dimostrazione dell'inconfigurabilità di qualsivoglia relazione causale con il servizio militare.

Alla luce del suesposto giudizio medico-legale dell'UML, si rivelano, quindi, per nulla dirimenti le deduzioni difensive che si soffermano lungamente sulle peculiari condizioni di lavoro - dettagliatamente descritte nell'atto introduttivo - a cui sarebbe stato ripetutamente soggetto il ricorrente nel corso del suo servizio (difficoltà di concentrazione a causa della

contemporanea presenza di altri colleghi nel medesimo luogo di lavoro, situazioni straordinariamente stressanti, attribuzioni di mansioni superiori, superamento dell'orario di servizio, condivisione dell'ambiente lavorativo con colleghi impiegati in altri compiti, incarichi di responsabilità da svolgere in presenza di un abnorme carico di pratiche da disbrigare, eccessiva rigidità nei rapporti gerarchici con i propri superiori ecc.), trattandosi, in effetti, ad avviso del giudicante, di situazioni ed eventi frequentemente ed ordinariamente verificabili nelle comuni dinamiche relazionali e fattuali tipicamente riscontrabili negli ambienti di lavoro (soprattutto in ambito militare) che non rivestono, pertanto, carattere di assoluta straordinarietà o forme di vessazione e, in ogni caso, anche laddove si fosse trattato - come pure dedotto - di situazioni di particolare "tensione" o "pressione" subita dai superiori o di veri e propri atti persecutori posti in essere dai colleghi, rileva il giudicante che degli stessi non vi è traccia alcuna nella documentazione incartata al fascicolo processuale, né sono stati altrimenti comprovati.

Sulla scorta di quanto su argomentato, il ricorso va rigettato in quanto destituito di giuridico fondamento.

3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Difesa delle spese che si liquidano equitativamente in € 500,00 come per legge.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 luglio 2024.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52

nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Depositata il 21.10.2024

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 21.10.2024

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmato digitalmente